

STATUTO DI COMMERCIAMO

Articolo 1 — Denominazione

E' costituito, a norma degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile, un Consorzio volontario tra imprenditori con attività esterna denominato “**CommerciAmo**” che, per brevità, d’ora innanzi sarà chiamato semplicemente "Consorzio", retto dalle seguenti norme.

Articolo 2 — Sede

1. Il consorzio ha sede legale in via Bucci, 24, Morciano di Romagna (RN), presso la sede dell’impresa commerciale “Falsariga”.
2. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.
3. Con decisione dell'organo amministrativo il Consorzio può istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

Articolo 3 — Durata

1. La durata è fissata sino al 31 dicembre 2030 con rinnovo tacito di cinque (5) anni in cinque (5) anni.
2. L’Assemblea dei consorziati, con decisione presa da almeno i due terzi dei consorziati, potrà deliberare in presenza di giusta causa lo scioglimento anticipato, in ossequio a quanto previsto dall’art.31 dello statuto.

Articolo 4 — Scopo e oggetto

1. Il Consorzio non persegue fini di lucro ed è un ente apartitico ed apolitico.
2. Il Consorzio si propone, attraverso l’istituzione di una comune organizzazione, di far conseguire ai consorziati i vantaggi economici derivanti dall’organizzazione e dalla gestione in comune di servizi e attività.
3. Il Consorzio ha lo scopo di favorire lo sviluppo del commercio, dell’artigianato, del turismo, e dei servizi ad essi collegati, la valorizzazione del territorio e lo sviluppo delle attività produttive in genere. In particolare, si propone di curare, anche mediante attività esterne e senza che l’elencazione costituisca limitazione, le seguenti attività:

A - la promozione e lo studio delle attività produttive del territorio, anche mediante la collaborazione con società, enti ed organizzazioni operanti su tutto il territorio nazionale, nel settore del commercio, dell’artigianato e del turismo attraverso:

- la realizzazione di iniziative promozionali e pubblicitarie collettive per la valorizzazione delle attività imprenditoriali operanti sul territorio;
- lo sviluppo di specifici progetti per la crescita del Centro Commerciale Naturale di Morciano di Romagna;
- l’ideazione, gestione e organizzazione di eventi ed iniziative di grande richiamo;
- il monitoraggio, studio e ricerca sulle azioni svolte e sulle tematiche pertinenti;
- la realizzazione di pubblicazioni, anche periodiche, di informazione sugli eventi e novità presenti nel Centro Commerciale Naturale di Morciano di Romagna;

B - la realizzazione di ricerche di mercato e statistiche e lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, progettuale, di sperimentazione e di

aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali e di marketing;

C - lo studio dell'offerta commerciale dell'area considerata, con particolare riferimento alla qualità dei servizi presenti ed alle iniziative per garantire la difesa del consumatore;

D - la definizione di strategie operative di marketing, la divulgazione delle opportunità offerte dal Centro Commerciale Naturale di Morciano di Romagna, anche attraverso campagne pubblicitarie e di stampa e la partecipazione a manifestazioni anche di carattere fieristico ed espositivo; la preparazione di campagne promozionali e di commercializzazione;

E - il coordinamento delle attività dei consorziati, anche sotto il profilo pubblicitario di marketing e di commercializzazione, compreso l'acquisto per conto delle imprese di materie prime e semilavorate, di attrezzature e beni strumentali, nonché la prestazione a favore delle imprese di tutti i servizi necessari allo svolgimento dell'attività d'impresa. L'assistenza, nella trattazione e nell'acquisizione di clientela, mediante iniziative di intermediazione e la promozione e la gestione di sistemi di informatizzazione, che tendano a garantire una vasta copertura del territorio, nei settori della tele-informazione, dell'assistenza al consumatore, e di tecnologie innovative e di rete quali ad esempio Internet; la promozione di corsi di aggiornamento e di formazione per propri associati, per gli operatori in generale e per i consumatori;

F - la partecipazione a fiere, mostre ed eventi di carattere commerciale, artigianale, turistico, culturale, agricolo ed enogastronomico; l'organizzazione, anche a mezzo collaborazioni esterne, di servizi legati al commercio, all'artigianato e al turismo come manifestazioni culturali, spettacoli, mostre, eventi;

G - la produzione di materiale pubblicitario per la valorizzazione dell'ambiente storico, naturale e culturale del territorio;

H - la promozione di convegni, dibattiti e seminari anche mediante la gestione diretta di quanto necessario alla loro organizzazione;

I - lo svolgimento di attività anche nei confronti di terzi non consorziati prestando loro servizi a fronte dei quali emettere regolare documentazione fiscale ed includendoli all'interno di progetti di valorizzazione commerciale e territoriale, purché tale attività coi terzi non prevalga su quella coi soci;

L - lo sviluppo produttivo integrato e non competitivo di tutti i soggetti, pubblici e privati impegnati nei settori di riferimento, con particolare richiamo alla realizzazione di una rete di collaborazione finalizzata alla valorizzazione delle risorse e alla tutela dell'identità commerciale, sociale, storica e culturale del territorio;

M - lo sviluppo dell'informazione commerciale, anche attraverso la gestione di appositi uffici, in collaborazione con le Istituzioni, la Regione Emilia Romagna e l'Amministrazione Comunale e gli altri enti competenti in materia; tale attività potrà essere svolta anche in collaborazione con le Associazioni Pro Loco del territorio;

N - la gestione di servizi informatici e telematici, utili ai fini dell'attività consortile, con particolare riferimento ai servizi di commercializzazione delle aziende consorziate e dei loro prodotti;

O - lo sviluppo dell'attività di promozione del Centro Commerciale Naturale di Morciano di Romagna anche attraverso la gestione di beni culturali, ambientali e di servizi;

P - la valorizzazione delle produzioni tipiche locali e dell'enogastronomia; la valorizzazione della produzione dell'artigianato artistico locale; la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali; l'istituzione di marchi di qualità del prodotto e relative certificazioni;

Q - la gestione di attività commerciali, di pubblico esercizio, di locali di ritrovo e di divertimento, attrezzature sportive e del tempo libero, e di ogni altra attività imprenditoriale ritenuta utile per il conseguimento degli scopi sociali e per la promozione delle imprese associate;

R - la realizzazione, anche in collaborazione con altri Enti, imprese e società, di tutte le forme di comunicazione pubblicitaria inerenti e comprendenti, in tutto o in parte, la gamma dei prodotti e servizi offerti, allo scopo di evidenziare le attrattive commerciali e l'offerta di servizi delle aziende consorziate sul piano della qualità e del prezzo;

S - la produzione, commercializzazione e distribuzione di materiali informativi, editoriali, divulgativi, promozionali e didattici; l'attività editoriale di progettazione, realizzazione, distribuzione e vendita di guide, libri, cartoline e tutto quanto utile alla divulgazione dei prodotti e servizi offerti al consumatore dalle imprese consorziate;

T - la gestione di strutture e servizi pubblici, anche in convenzione con gli Enti Locali come, a titolo esemplificativo: parcheggi, musei, aree mercatali e fieristiche, parchi, servizi di accoglienza e di intrattenimento;

U - la partecipazione a società od organismi il cui fine è lo sviluppo economico dell'area o comunque la creazione e riqualificazione dei servizi alle imprese ed ai consumatori;

V - l'acquisto e la vendita di beni immobili (terreni e fabbricati) nonché la partecipazione ad altre società aventi oggetto analogo od affine anche mediante acquisto di quote sociali in quanto funzionali al perseguimento dello scopo consortile;

4. Il Consorzio è investito del mandato di compiere, per conto delle singole imprese consorziate, tutti gli atti, le procedure, le stipule e quanto necessario per gli scopi consortili.

5. Per le obbligazioni assunte per conto di singoli consorziati risponderanno questi ultimi solidalmente con il fondo consortile.

6. L'attività che il Consorzio svolge nei riguardi dei consorziati è gratuita, non sussistendo alcun rapporto o prestazione produttiva di reddito.

Articolo 5 — Fondo Consortile

1. Il Consorzio non potrà distribuire utili sotto nessuna forma alle imprese consorziate, e la quota di partecipazione di ogni singolo Consorziato sarà uguale per tutti.

2. Il fondo consortile è illimitato ed è costituito dalle quote di partecipazione sottoscritte da ciascun consorziato.

3. Fanno inoltre parte del fondo consortile:

- a) eventuali contributi in conto capitale successivamente corrisposti;
- b) contributi straordinari eventualmente richiesti dal Consiglio di Amministrazione e deliberati dall'assemblea dei Consorziati nel rispetto di quanto previsto dallo statuto;
- c) avanzi di gestione che non siano destinati dall'Assemblea a specifici

fondi di riserva ovvero ristornati ai consorziati in proporzione e fino a concorrenza dei contributi annui in conto esercizio dagli stessi dovuti per l'esercizio in questione;

d) importi delle penalità che eventualmente saranno pagate dai Consorziati per inadempienze ai patti consortili;

e) contributi che eventualmente saranno versati dallo Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici locali e privati e da privati;

f) eventuali proventi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari o da sponsor.

4. Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi. Resta fermo il disposto dell'articolo 2615, comma 2, del Codice Civile.

5. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea ordinaria potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei Consorziati, stabilendone le modalità ed i termini, fermo restando che ciascun Consorzio non potrà essere chiamato a versamenti in misura superiore a quella indicata dal presente Statuto.

6. La quota di ammissione è determinata per ogni consorzio in euro cinquanta (euro 50,00), da versarsi all'atto dell'adesione.

7. In caso di recesso, esclusione o scioglimento del Consorzio, la quota di ammissione e il contributo consortile di cui all'art.8 dello Statuto versati al fondo consortile resteranno nelle casse del Consorzio e non saranno rimborsati all'impresa consorziata.

8. I fondi di riserva sono indivisibili e non possono pertanto essere distribuiti.

Articolo 6 — Consorziati

1. Possono essere ammessi come Consorziati tutti i soggetti qualificabili, ai sensi dell'art.2082 del codice civile, come imprenditori, e le associazioni debitamente autorizzate, purché esercenti attività d'impresa.

2. Non possono essere soci le imprese che esercitino attività identiche, affini o in concorrenza rispetto a quelle esercitate dal Consorzio, o che abbiano, comunque, interessi contrastanti con quelli di quest'ultimo.

3. Il Consorzio può utilizzare per la propria gestione le strutture ed il personale dei soci, sia pubblici che privati, previo accordo con gli interessati.

4. L'ammissione di nuovi soci deve essere coerente con la capacità del Consorzio di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo dello stesso.

5. L'Assemblea può determinare, con propria delibera adottata a maggioranza dei votanti, i limiti percentuali di capitale sociale detenibili da imprese con sede principale non individuata sul territorio del Comune di Morciano di Romagna.

6. Il domicilio di ciascun socio, ai fini di ogni rapporto con il Consorzio e di qualsiasi comunicazione che a lui debba essere inoltrata, si intende eletto presso quello risultante dal libro soci.

7. È onere dei soci comunicare al Consorzio, ai fini della trascrizione nel libro dei soci, anche il numero di fax, l'indirizzo e-mail e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione.

10. Compete all'organo amministrativo di aggiornare quest'ultimo sulla base delle

variazioni che il socio abbia a indicare per iscritto.

11. Le quote di partecipazione al Consorzio non sono trasferibili né per atto tra vivi né “mortis causa”.

12. In caso di morte del consorziato gli eredi non subentreranno nel Consorzio, e non avranno diritto alla restituzione della quota di partecipazione versata al fondo consortile.

13. In caso di alienazione a qualunque titolo dell'azienda da parte del Consorziato, questi dovrà comunicare l'avvenuta cessione al Consorzio immediatamente, e la sua partecipazione cesserà solo al termine dell'esercizio sociale in corso. L'acquirente subentrerà nel contratto di consorzio solo previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 — *Requisiti*

1. Chi desidera partecipare al Consorzio deve presentare domanda in forma scritta specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;
- b) l'attività svolta in relazione all'oggetto consortile e ai requisiti prescritti nell'articolo precedente;
- c) Stato di costituzione, ragione sociale, sede, nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza del loro legale rappresentante.

2. Sull'accoglimento della domanda decide a maggioranza il Consiglio di Amministrazione. In ogni caso l'Assemblea dei consorziati può discostarsi, a maggioranza assoluta dei membri, da quanto stabilito dal Consiglio.

3. Gli aspiranti consorziati dovranno dichiarare di essere a conoscenza del contenuto dello statuto in vigore al momento della domanda nonché dell'eventuale regolamento interno e dovranno impegnarsi a rispettarli ed eseguirli integralmente.

4. I nuovi consorziati sono tenuti a versare un contributo consortile annuo, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci, e una quota di ammissione iniziale una tantum nei limiti di cui al precedente articolo 5.

5. L'iscrizione avrà validità annuale e verrà rinnovata automaticamente.

Articolo 8 — *Obblighi*

1. Ogni consorziato è obbligato a:

- a) versare al Consorzio, all'atto dell'adesione, una quota di ammissione iniziale una tantum nei limiti di cui al precedente art. 5.
- b) versare al Consorzio un contributo annuo a fronte delle spese di esercizio, il cui importo è determinato dal Consiglio d'Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci. Per l'anno 2018, fino a diversa deliberazione assembleare ordinaria, il contributo è fissato in euro 550,00 (euro cinquecentocinquanta,00). Tale importo si considera comprensivo di Imposta sul Valore Aggiunto.
- c) versare al Consorzio l'eventuale contributo straordinario determinato dall'Assemblea ordinaria con voto favorevole dei due terzi dei consorziati, a copertura di impreviste perdite e/o sopravvenienze passive.

I contributi sono obbligatori ed il loro mancato versamento entro 90 (novanta)

giorni dalla data di deliberazione, comporta l'esclusione del socio. Gli effetti relativi al mancato versamento nel termine testé indicato si producono anche qualora, avendo optato per il versamento rateale dei contributi consortili, l'obbligato si renda inadempiente della dazione di una singola rata. L'importo dei contributi, che può anche essere differenziato sulla base delle attività e dei servizi usufruiti dai soci, viene deliberato dai soci, su determinazione del Consiglio, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo relativo all'anno di competenza del contributo stesso.

d) trasmettere al Consiglio d'Amministrazione tutti i dati e le notizie da questi richiesti e attinenti all'oggetto consortile, e in ogni caso quelli relativi alle variazioni concernenti l'impresa, ivi incluso ogni mutamento dei legali rappresentanti, nonché all'eventuale trasferimento dell'azienda e alla cessazione dell'attività imprenditoriale;

e) rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per conto dell'impresa consorziata e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite ad esso imputabili;

f) adempiere agli obblighi assunti dal Consorzio per conto dell'impresa consorziata con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali, sottoponendosi a tutti i controlli disposti dal Consiglio d'Amministrazione, eseguiti dagli organi del Consorzio medesimo, al fine di accertarne la puntuale esecuzione;

g) osservare le norme del presente Statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni degli Organi Consortili;

h) non partecipare ad altri consorzi, società consortili, società cooperative in diretta concorrenza con il Consorzio.

2. Il Consorzio ha inoltre facoltà di raccogliere risparmio tra i soci tramite acquisizione di fondi con obbligo di restituzione, il tutto in ottemperanza alle norme di legge vigenti.

3. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore del consorzio è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 2467 del codice civile, nei limiti di compatibilità.

4. I crediti derivanti da eventuali finanziamenti dei consorziati non sono produttivi di interessi salvo patto contrario e non si considerano sopravvenienze attive eventuali versamenti a fondo perduto fatti dai soci, né la rinuncia da parte dei soci ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti.

5. Il Consorzio può raccogliere, ai fini del conseguimento degli scopi sociali, conferimenti di denaro, quote associative o prestiti da consorziati, predisponendo, all'uopo, apposito regolamento, il tutto in ottemperanza alle disposizioni legislative e disciplinari vigenti in materia.

6. Il Consorzio potrà inoltre richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da organismi pubblici e privati.

Articolo 9 — *Recesso - Esclusione*

1. Ogni consorziato potrà recedere dal Consorzio comunicando la propria intenzione con raccomandata A.R. da far pervenire al Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno novanta giorni prima della chiusura dell'esercizio.

2. Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio ovvero, se non è stato comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello

successivo.

3. In caso di mancato esercizio di tale facoltà la permanenza all'interno del Consorzio si intende automaticamente prorogata di anno in anno. Potrà essere escluso dal Consorzio, per deliberazione del Consiglio, il partecipante che avesse violato gli obblighi assunti verso il Consorzio, e ciò senza pregiudizio di ogni altra azione di danni a suo carico.

4. E' inoltre escluso di diritto il consorziato che:

- a) sia dichiarato fallito o che sia ammesso alla procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta o di amministrazione controllata;
- b) abbia cessato definitivamente l'attività imprenditoriale;
- c) non abbia per due volte effettuato il pagamento dei contributi INPS, INAIL, dell'IVA e dell'IRPEF dei propri dipendenti, volti all'emissione del D.u.r.c. regolare;
- d) emergano cause ostative concernenti la mancata sicurezza sul cantiere.

5. Il socio può, inoltre, essere escluso dal Consorzio ogni qualvolta si renda inadempiente agli obblighi sanciti dal presente Statuto. Può, altresì, essere escluso qualora dal suo comportamento derivi grave pregiudizio all'immagine e agli interessi del Consorzio, ovvero lo stesso sia di ostacolo alla realizzazione degli scopi sociali. Qualora il consorziato receduto ovvero escluso abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso o esclusione, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti entro un congruo termine, che sarà fissato dal Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 10 — *Organi del Consorzio*

Sono organi del Consorzio: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Tesoriere, se nominato.

Articolo 11 — *Assemblea*

1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità e nei limiti del presente statuto, vincolano ogni consorziato.

2. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

3. Ove non sia prevista alcuna forma particolare, l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

4. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

5. L'Assemblea ordinaria è detentricice di una potestà deliberativa generale.

Articolo 12 — *Voto*

1. Ogni consorziato ha diritto di partecipare all'Assemblea e a concorrere alla formazione delle deliberazioni mediante votazione.

2. Ciascun consorziato ha un solo voto, qualunque sia l'importo versato, e può farsi rappresentare da altra persona, anche non consorziato, con delega scritta. Nessuno può essere portatore in assemblea di più di cinque deleghe.

3. Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 del codice civile in quanto compatibile e dell'articolo 8 del presente Statuto, non può esercitare il diritto di voto.

Articolo 13 — *Assemblea ordinaria*

1.L'Assemblea ordinaria deve essere convocata, presso la sede del Consorzio o altrove, purché in Italia, dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e comunque ogni qualvolta ritenuto utile ed opportuno. La convocazione deve pervenire mediante raccomandata a mano o a mezzo del servizio postale o a mezzo fax o posta elettronica (agli indirizzi risultanti da apposite dichiarazioni dei Consorziati), o comunque con ogni mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quattro giorni liberi prima della convocazione; l'avviso deve contenere l'ordine del giorno, data e luogo dell'eventuale seconda convocazione che non potrà essere fissata nel medesimo giorno della prima. E' consentito ad ogni socio di richiedere la convocazione dell'Assemblea ordinaria con domanda scritta contenente gli argomenti da trattare. A seguito della richiesta scritta di un quarto dei consorziati, da inoltrarsi al Consiglio di Amministrazione, dovrà senza indugio essere convocata l'Assemblea ordinaria ad opera di questi ultimi, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui sopra.

Articolo 14 - Presidenza

1.L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza l'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta dei presenti. Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un Segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.

2. - Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Articolo 15 — *Assemblea Ordinaria - Maggioranze*

1.L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza del cinquanta per cento (50%) dei consorziati e delibera a maggioranza dei presenti.

2. - In mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i membri del consorzio e tutti gli amministratori sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Gli amministratori, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti del Consorzio.

3.In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è sempre validamente costituita e delibera a maggioranza dei presenti.

4.Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto.

5.Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.

6. - Le votazioni concernenti l'elezione a cariche sociali sono fatte, salvo il caso di acclamazione, con scheda.

7. - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

8. - Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 16 — *Assemblea Ordinaria — Competenza - Contributi straordinari*

1. In aggiunta al contributo ordinario, di competenza del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria può determinare il contributo straordinario per ogni esercizio sociale a carico del singolo Consorziato, a maggioranza dei due terzi dei consorziati, fino a un massimo di Euro cinquecento (Euro 500,00) rivalutato del 5% (cinque per cento) annuo.

2. L'Assemblea ordinaria può tuttavia impegnare il Consorziato ad ulteriori obblighi finanziari, solo in presenza, anche a mezzo delega, di tutti i Consorziati e a fronte di delibera assunta all'unanimità.

Articolo 17 — *Assemblea Ordinaria - Adempimenti*

Sono riservate alla deliberazione dell'Assemblea Ordinaria:

- a) approvazione del bilancio;
- b) nomina del Presidente, del Vice Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) emanazione delle linee programmatiche e finanziarie dell'attività del Consorzio che il Consiglio di Amministrazione dovrà eseguire e realizzare;
- d) determinazione di eventuali rimborsi spesa da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
- e) pronuncia sulla decisione del Consiglio in merito all'ammissione di nuovi Consorziati;
- f) nomina e revoca del Tesoriere.

Articolo 18 — *Assemblea Straordinaria - Convocazione*

1. L'Assemblea straordinaria è convocata, presso la sede del Consorzio o altrove, purché in Italia, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o di un terzo dei Consorziati. Quanto alle modalità di convocazione valgono le norme di cui al precedente articolo 13, fermo restando che la comunicazione ivi contemplata dovrà pervenire almeno sei giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza di prima convocazione.

2. Ove non espressamente derogate, all'Assemblea straordinaria si applicano le norme procedurali previste per quella ordinaria dal presente statuto.

Articolo 19 — *Assemblea Straordinaria - Maggioranze*

L'Assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione è validamente costituita con la presenza, anche a mezzo delega, dei 2/3 (due terzi) dei Consorziati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 20 — *Assemblea Straordinaria - Competenze*

Sono riservate alle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria:

- a) scioglimento del Consorzio, norme inerenti la liquidazione;
- b) trasformazione del Consorzio;

c) modifica dello Statuto.

Articolo 21 – Consultazione scritta e Consenso espresso per iscritto

1. I consorziati possono esprimere il loro voto anche nella forma della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto.

2. - Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più soci oppure uno o più amministratori con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale e inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta a tutti gli altri soci e ad amministratori, sindaci o revisori, se nominati, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato. La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

3. - La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto.

4. - La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario.

5. - La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.

6. - Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale (salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto) su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

7. - La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.

8. - Ogni socio iscritto nel libro dei soci, che non sia moroso nei confronti della società ai sensi dell'art. 2466 del codice civile in quanto compatibile, ha diritto di partecipare alle decisioni previste dall'art. 15 dello statuto sociale ed il suo voto ha lo stesso valore di quello degli altri soci consorziati, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta.

9. - L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci e agli amministratori, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci.

10. - Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dal Consorzio.

Articolo 22 — Consiglio di Amministrazione

1. Il Consorzio è amministrato dal Consiglio di Amministrazione, formato da un minimo di tre a un massimo di undici Consiglieri, anche non soci, tra i quali viene eletto il Presidente. Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura dell'organo amministrativo e le

eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei soci. Gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione.

2. Deve essere altresì eletto un Vice Presidente, a meno che non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina del Consiglio stesso. Il Consiglio ha la facoltà di nominare un Segretario anche tra persone estranee al Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto, inderogabilmente, fra i soci del Consorzio, pena l'invalidità dell'elezione.

3. - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare in tutto o in parte, le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, che assumeranno la qualifica di amministratori delegati, determinandone le facoltà e i compensi. Tali compensi dovranno, tuttavia, essere compresi nel budget annuale che l'Assemblea dei soci abbia assegnato all'organo amministrativo nel suo complesso; qualora l'Assemblea dei soci avesse assegnato un compenso annuale determinato per ogni singolo amministratore, al fine di garantire il compenso ulteriore da attribuire agli amministratori delegati, gli altri membri del Consiglio dovranno, proporzionalmente, ridurre le rispettive attribuzioni patrimoniali annue.

4. In ogni caso non potranno essere delegate le attribuzioni e i poteri indicati nell'art. 2381 del Codice Civile, in quanto compatibili, i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, tutte le competenze in tema di determinazione dei contributi consortili e in generale le decisioni che incidono sui rapporti consortili con i soci, nonché le seguenti attribuzioni relative a:

a) definizione dell'organico del personale dipendente;

b) assunzione ed ogni altro provvedimento attinente al personale con qualifica di dirigente;

c) l'acquisizione e la cessione di partecipazioni in altre imprese o enti, di qualsiasi tipo e sotto qualunque forma, la partecipazione a loro organi deliberativi e l'elezione e/o la designazione di amministratori, gestori e/o rappresentanti;

d) le prestazioni di garanzie e concessione di mutui;

e) le alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobili e mobili registrati e la loro costituzione in garanzia ipotecaria;

f) l'acquisto o la cessione di aziende o di rami di azienda;

g) l'istituzione di filiali, agenzie, succursali e uffici di rappresentanza.

5. Gli amministratori delegati, ove nominati, riferiscono al Consiglio di amministrazione almeno ogni 90 (novanta) giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dal Consorzio.

6. - La carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e quella di Amministratore Delegato non sono fra loro incompatibili.

7. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre anni ovvero sino a dimissioni o revoca da parte dei soci (anche senza giusta causa). La durata in carica del Consiglio di Amministrazione può anche essere determinata di volta in volta all'atto della nomina. Salvo quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione scade alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

8. Gli amministratori decadono dalla carica, qualora durante un esercizio sociale non partecipino ad almeno tre (3) riunioni del Consiglio di Amministrazione.

9. - Gli amministratori sono rieleggibili.

10. - Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

11. - Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre ai soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Nel frattempo gli amministratori rimasti in carica nomineranno per cooptazione altri membri del consiglio, che dureranno in carica fino alla successiva Assemblea consortile. Se viene meno la maggioranza o la metà degli amministratori, l'intero Consiglio dovrà intendersi come dimissionario e dovrà essere convocata d'urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

12. - Salvo quanto disposto dal comma precedente, è facoltà dell'Assemblea dei soci nominare previamente due amministratori supplenti; ciò per ovviare alla situazione in cui venga a mancare una minoranza dei membri del Consiglio di Amministrazione. Tali supplenti eserciteranno, insieme ai membri titolari, tutte le funzioni che competono ai consiglieri di amministrazione. I membri supplenti cessano dalla loro carica nel Consiglio di Amministrazione quando l'Assemblea dei soci abbia nominato uno o più nuovi consiglieri effettivi, tali da ricostituire il numero statutariamente individuato.

Articolo 23 — *Consiglio di Amministrazione - Convocazione*

1. Il Consiglio è convocato, presso la sede del Consorzio o altrove, purché in Italia, dal Presidente o da almeno metà dei Consiglieri, con avviso di convocazione spedito mediante raccomandata (tramite servizio postale o servizio "a mano") o tramite fax o e-mail, o comunque con ogni mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quattro giorni prima della data fissata per la riunione, indicante il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. Al Consiglio è data la facoltà di prevedere, in caso di urgenza, modalità particolari per la convocazione dello stesso, rispettando sempre il termine di preavviso minimo di due giorni.

3. Si applica, in quanto non derogata, la disciplina prevista per le riunioni dell'Assemblea ordinaria.

Articolo 24 — *Consiglio di Amministrazione - Maggioranze*

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza del cinquanta per cento (50%) dei Consiglieri. Esso è diretto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza anche di questo dal Consigliere più anziano per nomina.

2. La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica.

3. Delle sedute è redatto un verbale da cui risultano le dichiarazioni rese e le deliberazioni assunte.

4. Il Consiglio delibera a maggioranza. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

5. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalità di formazione delle decisioni si fa rinvio a quanto disposto all'art. 21 del

presente statuto, con le seguenti precisazioni:

- ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla persona degli amministratori;
- per la formazione della decisione degli amministratori è necessario il voto favorevole della maggioranza degli stessi.

6.E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 25 — Consiglio di Amministrazione - Competenze - Contributi ordinari

1. Il Consiglio di Amministrazione ha la più ampia facoltà di compiere tutte le azioni necessarie ed opportune per la gestione del consorzio; spettano pertanto agli amministratori, a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione che segue possa costituire limitazione di poteri, le seguenti attribuzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) redigere i bilanci;
- 3) compilare regolamenti;
- 4) in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, relazionare sui criteri seguiti nella gestione per il conseguimento degli scopi sociali, documentando, se del caso, la sussistenza del requisito della prevalenza;
- 5) trasmettere ai soci entro il 30 novembre di ogni anno la proposta di budget per l'esercizio successivo e del programma con le principali iniziative;
- 6) trasmettere ai soci, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione semestrale sullo stato di attuazione del budget;
- 7) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, ivi compreso l'acquisto, l'alienazione, la permuta, la locazione di beni mobili, aziende, e beni immobili, con facoltà di consentire la costituzione di diritti reali e privilegi sui medesimi;
- 8) acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotazioni ipotecarie, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare il Conservatore dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti da ogni responsabilità;
- 9) assumere o licenziare il personale del Consorzio fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- 10) nominare direttori, condirettori, vicedirettori, con quelle attribuzioni, facoltà, restrizioni, cauzioni, retribuzioni ed interessenze che riterrà del caso.
- 11) assumere partecipazioni in altre società;
- 12) richiedere affidamenti bancari e utilizzare i medesimi prelevando allo scoperto nei limiti degli affidamenti stessi;
- 13) emettere, accettare, avallare, girare e scontare cambiali, assegni, cheques ed altri titoli all'ordine;
- 14) fare qualunque operazione anche su titoli di stato nominativi e/o vincolati;
- 15) costituire o ritirare depositi cauzionali;
- 16) curare la riscossione, anche coattiva, dei contributi e dei corrispettivi da

chiunque dovuti al Consorzio;

17) curare la regolare tenuta dei libri, della contabilità e di tutti i documenti riguardanti il Consorzio;

18) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione tesi alla più piena realizzazione dell'oggetto sociale.

2. L'Assemblea dei soci, mediante deliberazione adottata a maggioranza dei votanti, dovrà tuttavia previamente autorizzare le operazioni indicate ai punti 7) (in relazione a operazioni su aziende e beni immobili), 8), 13), 14). In difetto di tale autorizzazione, gli amministratori agiranno in palese carenza di potere, e si assumeranno personalmente e solidalmente gli obblighi e gli oneri derivanti dalle operazioni compiute. Resta salva la facoltà per l'Assemblea di ratificare tali operazioni per mezzo di una delibera adottata, con la maggioranza dei votanti, in un periodo successivo.

3. Le ulteriori operazioni non individuate dal presente articolo, qualificabili come di "straordinaria amministrazione", sono soggette inderogabilmente all'approvazione assembleare, secondo quanto disposto dal comma precedente.

Articolo 26 — *Presidente*

1. Il Presidente rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Per gli atti relativi, nonché per tutti quelli occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni consiliari, il Presidente ha firma libera.

2. – Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia assente, la legale rappresentanza spetta, ove nominati, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato o, altrimenti al Consigliere Anziano per nomina. La firma del Vice Presidente o dell'Amministratore Delegato o del Consigliere Anziano fa stato verso i terzi dell'assenza degli altri rappresentanti dell'ente.

Articolo 27 – *Tesoriere*

1. Qualora lo reputi opportuno l'Assemblea potrà procedere in ogni momento alla nomina di un Tesoriere, scelto anche tra i non consorziati, il quale ha in consegna la cassa sociale e provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla durata in carica, revoca e decadenza degli Amministratori dettate dal presente Statuto.

Articolo 28 - *Rimborso spese ed emolumenti*

1. I membri del Consiglio di Amministrazione e quanti svolgono a qualsiasi titolo compiti per conto della società hanno diritto al rimborso delle spese incontrate in ragione del loro ufficio. I soci potranno anche riconoscere agli stessi un compenso fisso o variabile per l'opera svolta a favore del Consorzio.

Articolo 29 — *Bilancio*

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il primo bilancio si chiuderà al 31 dicembre 2017.

3. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla

formazione del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea ordinaria nei termini necessari per il rispetto di quanto prescritto dall'articolo 2615/bis del Cod. Civ.

4. Il bilancio preventivo per l'esercizio in corso dovrà essere presentato all'Assemblea ordinaria entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno. In attesa dell'approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso è consentito al Consiglio di Amministrazione di utilizzare per ogni mese un dodicesimo (1/12) del risultato utile del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Articolo 30 – Utili

1. – E' vietata la distribuzione di utili ai soci in qualsiasi forma.
2. - Al termine di ogni esercizio sociale, gli Amministratori del Consorzio dovranno destinare a riserva negoziale una somma così determinata:
 - i. una quota fissa, pari a euro cinquecento (euro 500,00);
 - ii. una quota variabile, pari all'uno per cento della somma complessiva delle quote d'ammissione e dei contributi consortili che sono stati versati nell'anno d'esercizio di cui si tratta da tutti i consorziati. In tale somma si contano anche i contributi parziali versati dai soci receduti o esclusi, e i valori devono essere considerati comprensivi di Imposta sul Valore Aggiunto.

Le somme destinate a riserva si cumulano ogni anno, e dovranno essere utilizzate per fronteggiare situazioni di grave sofferenza del Consorzio. Sono necessarie le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria al fine di utilizzare le riserve previste dal presente comma.

Articolo 31 - Scioglimento

1. – Il consorzio si scioglie per deliberazione unanime dei consorziati o, in presenza di giusta causa, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei membri dell'ente consortile, e per le altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile in quanto compatibili.
2. - Nell'ipotesi in cui si verifichi una delle cause di scioglimento l'Assemblea dei soci nominerà, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, il liquidatore o i liquidatori, determinando i criteri con cui deve svolgersi la liquidazione.
3. - L'Assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza di cui al primo comma, le deliberazioni di cui al comma precedente.
4. - In caso di scioglimento e liquidazione il patrimonio, verrà devoluto ad altri enti o soggetti giuridici che perseguano finalità analoga, e che non perseguano finalità di lucro, ovvero per finalità di pubblica utilità.

Articolo 32 - Liquidazione

1. Alla fase di liquidazione del Consorzio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2484 e ss. del codice civile.
2. Alla denominazione consortile deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di Consorzio in liquidazione.
3. Il Consorzio può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'articolo

precedente, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile in quanto compatibili.

Articolo 33 – Controlli e accesso agli atti

1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali.

2. Ai soci è riconosciuto, inoltre, un generale diritto di accesso ai documenti consortili, siano essi delibere assembleari, delibere consiliari, libri sociali o corrispondenza consortile; questo per attuare il più ampio controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione e di quei soggetti, anche estranei alla compagine sociale, incaricati di svolgere specifiche operazioni per conto della società. A tal fine l'Organo Amministrativo dovrà individuare il modo in cui tale diritto di accesso possa essere esercitato in concreto, anche predisponendo siti web in cui pubblicare i documenti del Consorzio o prevedendo particolari giorni della settimana in cui consentire ai soci un accesso diretto alle scritture, precedentemente elencate in modo non esaustivo. L'Assemblea può, tuttavia, dichiarare le modalità predisposte dall'Organo Amministrativo non idonee allo scopo e provvedere essa stessa in concreto, con deliberazione presa a maggioranza dei votanti.

3. In ogni caso è dovere di ogni socio esercitare il proprio diritto secondo buona fede e in modo tale da non rallentare eccessivamente l'operato del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 34 — Norme di rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto si fa espresso richiamo al Codice Civile e alle norme di legge in materia.

Morciano di Romagna, 09/05/2017

Il notaio - dottoressa *Di Taranto Mariangela*

Il Presidente del Consorzio e Fondatore - signor *Montanari Andrea*

Il Consigliere e Fondatore - signora *Ottaviani Michela*

Il Consigliere e Fondatore - signora *Giumetta Lorenza*